



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 28.12.1998
Integrato con le modificazione apportate dalla Delibera della G.C. n.15
del 06/02/2002 e dalla Delibera C.C. n.05 del 24/03/2003**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.	Pag. 2
Art. 2 - Oggetto del canone.	Pag. 2
Art. 3 - Soggetti attivi e passivi.	Pag. 2
Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni permanenti e temporanee.	Pag. 3
Art. 5 – Modalità e termini di pagamento del canone. Avviso di liquidazione.	Pag. 5
Art. 6 - Revoca di concessioni .	Pag. 6
Art. 7 – Tariffe. Graduazione e determinazione del canone.	Pag. 6
Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.	Pag. 7
Art. 9 - Occupazioni permanenti - Disciplina e riduzioni. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.	Pag. 8
Art. 10 - Occupazioni temporanee. Disciplina e riduzione.	Pag. 11
Art. 11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.	Pag. 13
Art. 11 bis – Pubblici esercizi – Determinazione del canone.	Pag. 15 Pag. 15
Art. 11 ter – Oneri di manutenzione del suolo pubblico.	Pag. 16
Art. 12 – Esenzioni.	Pag. 17
Art. 13 – Rimborsi.	Pag. 17
Art. 14 – Occupazione abusiva – Infrazioni – Sanzioni e Riscossione coattiva.	Pag. 18
Art. 15 -Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.	Pag. 18
Art. 16 - Entrata in vigore.	

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.

5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico; in

questo caso il canone verrà maggiorato delle sanzioni previste per le occupazioni abusive di cui all'art. 14, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni permanenti e temporanee.

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio della prescritta concessione da parte del comune;

nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la richiesta deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile.

2. La richiesta va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, il tipo di occupazione - con chiaro riferimento anche all'utilità e finalità della richiesta -, la superficie da occupare, il periodo di tempo dell'occupazione con indicazione della data di inizio, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione corredata da apposito disegno in scala che individui i modi di delimitazione della stessa.

Nel caso di subentro, il subentrante deve presentare al comune la comunicazione di subentro entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario contribuente non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario contribuente non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

3. La richiesta intesa ad ottenere la concessione permanente del suolo pubblico dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione ovvero nei casi di occupazione temporanea almeno cinque giorni prima, ai seguenti Uffici:

- a) per le occupazioni con chioschi, edicole, distributori carburanti, con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari, per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili all'Ufficio Tecnico;
- b) per le occupazioni poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, per passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art. 44 - 4° comma del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e per accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art. 44 - comma 7 - del decreto legislativo 15.11. 1993, n. 507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta; per le occupazioni temporanee riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, all'Ufficio di Polizia Municipale.

4. I responsabili degli uffici destinatari curano l'istruzione del procedimento nel termine di 30 giorni nella veste di responsabile, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo, salva la facoltà di delega di cui all'art. 41, comma 2, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con adozione del provvedimento abilitativo previa acquisizione del visto del Responsabile di Polizia Municipale.

5. Il Responsabile dell'Ufficio, ovvero il Responsabile del procedimento ove delegato ai sensi del precedente comma 4, acquisito il visto del Responsabile di Polizia Municipale, predispone l'atto di concessione ed acquisita la firma del Responsabile del Servizio, lo trasmette all'Ufficio Tributi dandone contestualmente comunicazione al richiedente indicando l'ammontare del canone dovuto ovvero la misura delle rate qualora sia previsto il pagamento rateale nonché la misura delle spese e diritti di contratto; con la medesima comunicazione verrà indicata la data in cui l'interessato dovrà presentarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune per il ritiro dell'atto di concessione – come trasmesso dall'ufficio competente per l'istruzione -, previa consegna della ricevuta del versamento effettuato presso la tesoreria comunale e per la stipula del contratto. Per le occupazioni temporanee l'atto di concessione assume valore contrattuale. L'occupazione effettuata precedentemente al ritiro dell'atto abilitativo verrà sanzionata come occupazione abusiva.

5 bis. Per le occupazioni abusive permanenti già in essere, realizzate in assenza di contratto sulla base del solo atto abilitativo, i responsabili degli uffici competenti di cui al comma 5 provvederanno, previa trasmissione all'Ufficio Tributi di copia dell'atto di concessione rilasciato, a

dare comunicazione al concessionario per la stipula del contratto con indicazione delle spese occorrenti.

6. Per le occupazioni temporanee ricorrenti ogni anno, è possibile richiedere la concessione per più anni; in tal caso il pagamento del canone, da effettuarsi 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione sostituisce la richiesta. Tale facoltà è esercitabile solo nel caso di invarianza di tutti gli elementi già dichiarati di cui al precedente comma 2. In mancanza di pagamento l'occupazione effettuata si riterrà abusiva e come tale sanzionata ai sensi dell'art. 14, comma 1 del presente Regolamento.

7. Il rilascio, la revoca e la stipula dei contratti di concessione contemplate dal presente articolo competono al funzionario responsabile.

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE. AVVISO DI LIQUIDAZIONE.

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento presso la tesoreria comunale, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione è superiore a € 0,50 o per difetto se è inferiore.

2. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi € 10,33 per le occupazioni permanenti e € 2,59 per le occupazioni temporanee.

3. Per le occupazioni permanenti con canone d'importo complessivo superiore a € 516,46 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite, comporta la perdita dell'agevolazione rateale. In tal caso l'ufficio Tributi emette apposito avviso di liquidazione con indicazione del canone residuale, delle sanzioni e degli interessi moratori liquidati, con attribuzione del termine di 60 giorni per provvedere al pagamento. Il responsabile del procedimento, decorso inutilmente il termine per

provvedere al pagamento, provvede alla revoca dell'atto abilitativo a seguito della segnalazione dell'Ufficio Tributi.

4. La revoca avrà effetto retroattivo dalla data di emissione dell'avviso di liquidazione e da tale momento avrà decorrenza l'occupazione abusiva.

Art. 6 - Revoca di concessioni o autorizzazioni.

1. Per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse le concessioni possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota delle entrate patrimoniali riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

2. Oltre le ipotesi disciplinate dal terzo comma del precedente articolo e dal precedente comma del presente articolo, il funzionario responsabile provvederà alla revoca delle concessioni nel caso di difformità dalle prescrizioni dell'atto di concessione previa diffida ad uniformarsi all'atto abilitativo entro il termine che verrà stabilito nella stessa diffida, in considerazione della complessità tecnica del ripristino, congruamente motivato.

Art. 7 - Tariffe. Graduazione e Determinazione del canone.

1. Il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo la planimetria allegata alla deliberazione di C.C. n. 39 del 14.05.1994 nelle quali, ad eccezione di quanto stabilito dagli artt. 9 comma 2-bis, 10 comma 3 terzo capoverso, 11 e 11-bis, si applicano le seguenti tariffe:

OCCUPAZIONI	categoria A	categoria B
Occupazioni permanenti	€ 24,00	€ 12,00
Occupazioni temporanee	€ 2,00	€ 1,00

Il canone determinato in base alle misure stabilite dall'apposita tariffa è graduato tenendo conto dei seguenti criteri:

- entità dell'occupazione espressa in mq;
- vantaggio economico dell'occupante ovvero attività dallo stesso svolta nell'area;
- valore economico dell'area, cioè della zona nella quale è ubicata, in base ad un coefficiente di redditività per area in relazione al prezzo di acquisto e/o al costo degli affitti degli immobili ivi ubicati;
- al sacrificio imposto alla collettività espresso da un coefficiente di sovraffollamento distinto per zone del territorio comunale.

2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per la parte eccedente i mille metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno e sempre che sia stato emesso il provvedimento di proroga a sanatoria, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. In mancanza del provvedimento di proroga, l'occupazione sarà ritenuta abusiva.

Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee.

Criteri di distinzione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 9 - Occupazioni permanenti - Disciplina e riduzioni. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal comune.

2. In attuazione dei criteri di cui all'art. 7, comma 2 sono previste per le occupazioni permanenti le seguenti riduzioni:

- occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo tariffa ridotta al 50%.
- occupazioni con tende, fisse o retrattili, tariffa ridotta al 30 per cento la riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con le altre riduzioni per occupazioni di spazi soprastanti.
- passi carrabili tariffa ridotta al 50 per cento.

2 - bis. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone determinato forfetariamente come segue: (*)

a) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- fino a 20.000 abitanti € 0,7747 per utenza;
- oltre 20.000 abitanti € 0,6456 per utenza;

b) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

c) gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

(*) Art. 63, comma 2, lettera f D.Lgs: 15 Dicembre 1997 n. 446, come sostituito dall'Art. 18 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488.

3. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio ; il comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone suddetto, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone è dovuto nella misura complessiva di € 25,82.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'i ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.

Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da assoggettare al canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con la stessa aliquota di tariffa ordinaria ridotto fino al 30%. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di metri lineari uno.

La tariffa prevista per le occupazioni permanenti del suolo comunale è ridotta al 20% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario o dal detentore dell'immobile o da altri soggetti legati agli stessi da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone ridotto al 30%.

Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 10 - Occupazioni temporanee. Disciplina e riduzione.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.

2. Per le occupazioni giornaliere il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure di tariffa deliberate dal comune; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

3. In attuazione dei criteri di cui all'art. 7, comma 2 sono previste per le occupazioni temporanee le seguenti riduzioni:

- occupazioni con tende e simili tariffa ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto tariffe ridotte al 50 per cento.

Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

- occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia tariffe ridotte del 50 per cento.
- occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, tariffa ridotta del 50 per cento.
- occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo tariffa ridotta al 50 per cento. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di

riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,078 al metro quadrato per giorno.

Per le occupazioni di sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, aventi carattere temporaneo, il canone è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

1. le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare e di durata non superiore a 30 giorni scontano il canone base:

CATEGORIA	IMPORTO
A	€ 5,16
B	€ 2,58

2. il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
3. per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore a 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

4. Sono previste agevolazioni con il pagamento di un canone pari al 20% della tariffa per le seguenti occupazioni temporanee:

- le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

5. Per le occupazioni temporanee il canone è aumentato del 20 per cento nei seguenti casi:

- occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune.

Art. 11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti secondo la suddivisione del territorio comunale approvata con deliberazione C.C. n. 39/94 ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 446/97 con applicazione delle seguenti tariffe:

LOCALITA DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
	A	B
Centro abitato	€ 62,00	_____
Zona limitrofa	€ 52,00	_____
Sobborghi e zone periferiche	_____	€ 15,50

Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone stabilito per le occupazioni permanenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

2. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti secondo la suddivisione del territorio comunale approvata con deliberazione C.C. n. 39/94 ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 446/97 con applicazione delle seguenti tariffe:

LOCALITA DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
	A	B
Centro abitato	€ 10,33	_____
Zona limitrofa	€ 7,75	_____
Sobborghi e zone periferiche	_____	€ 2,58

Art. 11 bis - Pubblici esercizi – Determinazione del canone.

1. Per l'occupazione del suolo, soprassuolo e del sottosuolo, temporanea o permanente, realizzata da pubblici esercizi per lo svolgimento delle proprie attività, ferma restando la suddivisione del territorio comunale in due categorie, secondo la planimetria allegata alla deliberazione di C.C. n. 39

del 14.05.1994, e le agevolazioni e riduzioni stabilite nei precedenti articoli, si applicano le seguenti tariffe:

OCCUPAZIONI	categoria A	categoria B
Occupazioni permanenti	€ 40,00	€ 20,00
Occupazioni temporanee	€ 4,00	€ 2,00

2. Le tariffe di cui al precedente comma potranno essere incrementate, con apposito atto deliberativo, fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento);

Art. 11 ter – Oneri di manutenzione del suolo pubblico.

1. Il Canone dovuto sia per le occupazione permanenti che temporanee, determinato sulla base delle tariffe, delle riduzioni, delle maggiorazioni e delle agevolazioni, stabilite nei precedenti articoli, è maggiorato degli effettivi oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, in ragione della sua incidenza al deterioramento dell'area data in concessione. (*)

2. L'applicazione della maggiorazione verrà disposta solo successivamente alla ricognizione degli interventi da realizzare per manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile di proprietà comunale affidato in concessione – cui procederà l'Ufficio Tecnico comunale - che ne stabilirà il costo medio annuale per metro quadrato o lineare determinandolo con riferimento ai costi medi che l'Ente dovrà sostenere in ragione dell'entità e della frequenza degli interventi di manutenzione occorrenti per tipologia di opere.

3. La maggiorazione relativa agli oneri di manutenzione è applicata in ragione di una percentuale, in relazione all'incidenza presunta dell'occupazione sul deterioramento del suolo, variabile dal 5 al 20 per cento del costo medio annuale rapportato all'area affidata o affidabile in concessione, secondo le percentuali che verranno stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale nella medesima ricognizione di cui al precedente punto.

4. La maggiorazione stabilita al precedente comma 3 non si applica nel caso in cui gli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo siano stati, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.

5. La maggiorazione stabilita nel presente articolo ha destinazione vincolata e sarà utilizzata esclusivamente per il finanziamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

** Art.63, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 come sostituito dall'Art. 10, comma 2 della Legge 01 Agosto 2002, n. 166. "*

Art. 12 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone:

- Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
le esenzioni sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato (scuola bus, noleggio di rimesse con conducente) esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

– le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

2. Sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune.

Art. 13 - Rimborsi.

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora stabiliti per legge dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 14 – Occupazione abusiva – Infrazioni – Sanzioni e Riscossione coattiva.

1. Per l'omessa presentazione della richiesta ed in tutti i casi di occupazione abusiva, anche derivanti dall'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 6 ed all'art. 5, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del 200% (duecento per cento) del canone dovuto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

2. Per le infrazioni alle prescrizioni dell'atto abilitativo si applica la sanzione amministrativa del 100% (cento per cento) del canone dovuto salvo il potere di revoca;

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e verranno riscosse con le modalità dell'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28.01.1988 con applicazione di quanto disposto dall'art. 2752 del Codice Civile in un'unica soluzione.

Art. 15 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Art. 16 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.